

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentilissimi Signori Clienti,
in prossimità della scadenza per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA, periodo di imposta 2020, si richiede di far pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2021, presso questo studio, tutti i documenti necessari alla compilazione delle stesse. Ricordiamo che, come già previsto dal 2017, non è più possibile presentare la dichiarazione Iva con l'Unico ma solo in forma autonoma ed è possibile presentare la stessa entro la nuova scadenza: dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

Di seguito la documentazione da inviare allo Studio, necessaria al fine di procedere alla predisposizione dell'adempimento:

- Stampa liquidazioni mensili o trimestrali;
- Stampa della liquidazione annuale dalla quale devono risultare:
 - ⇒ esportazioni; cessioni intracomunitarie; cessioni verso San Marino e Città del Vaticano; operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa la relativa fattura, ma non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale;
 - ⇒ prestazioni di servizi rese a committenti comunitari;
 - ⇒ operazioni con esigibilità differita (32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012);
 - ⇒ cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni;
 - ⇒ cessioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter allegando copie delle stesse (Split Payment);

- ⇒ acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi IVA agevolati quali nuovo regime dei minimi (art. 27 comma 1 e 2 D.L.98/2011) e regime forfettario (art. 1 comma da 54 a 89 L. 190/2014), distinti per tipologia di regime agevolato;
- ⇒ acquisti effettuati con IVA a esigibilità differita, c.d. IVA per cassa (32-bis del decreto legge n. 83 del 2012);
- ⇒ acquisti intracomunitari; importazioni con bolla doganale allegando copia delle stesse (comprese quelle di oro o rottami soggette al regime di "reverse charge");
- ⇒ acquisti da San Marino (suddivisi per acquisti con pagamento dell'IVA e acquisti senza pagamento dell'IVA);
- ⇒ acquisti di cui agli art. da 7 a 7-septies per i quali non è stata detratta l'imposta;
- ⇒ ripartizione degli acquisti tra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili e beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi.
- ⇒ Dettaglio (imponibile e imposta) delle operazioni di cessione e di acquisto soggette al cosiddetto regime di "reverse charge" indicando separatamente le seguenti operazioni: Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino- art. 71, comma 2 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art.74, commi 7 e 8); Estrazioni di beni da depositi Iva (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/93); Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e); Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8); Cessioni e/o Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8; Cessioni e/o Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5); Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5); Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8); Importazioni di beni di cui all'art.74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'iva in dogana (art. 70, comma 6); Importazione di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'iva in dogana (art. 70, comma 5); Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non

minuti di partita Iva (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004); Cessioni e/o Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17 comma 6, lett. a); Cessioni e/o Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett.a-bis); Cessioni e/o Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b); Cessioni e/o Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c); Cessioni e/o Acquisti di servizi del comparto edile e settori commessi (art. 17 comma 6, lett. a-ter); Cessioni e/o Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17 comma 6, lett. d-bis, d-ter, d-quater); Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di Partita Iva, ai sensi dell'art. 17-ter.

- ⇒ In caso di esportatori abituali: plafond utilizzato sia all'interno che per l'importazione, volume di affari e esportazioni, diviso per mese.
- ⇒ Acquisti e spese sostenute per servizi radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%.
- ⇒ Copia modelli F24, pagati e/o presentati per la compensazione.
- ⇒ Indicazione degli eventuali ravvedimenti operosi eseguiti su versamenti periodici e sull'acconto, completi di modello F24.
- ⇒ Indicazione dell'utilizzo del credito emergente dalla precedente dichiarazione.
- ⇒ Eventuali rimborsi infrannuali richiesti.
- ⇒ Indicazione del metodo utilizzato per il calcolo dell'acconto IVA.
- ⇒ Versamenti IVA su immatricolazioni auto; in particolare versamenti effettuati con F24 IVA immatricolazioni auto UE in anni precedenti, ma relativi a cessioni effettuate nell'anno oggetto della dichiarazione.
- ⇒ Importo di vendite ed imposta relativa per operazioni effettuate nei confronti di privati, eventualmente suddiviso per regione se vi sono sedi secondarie.
- ⇒ Indicazione degli acquisti con Iva indetraibile, con separata indicazione di:
 - beni e servizi con iva indetraibile (autovetture o motocicli e spese accessorie, spese di rappresentanza comprese le spese di ristoranti e alberghi, telefoni cellulari, ecc.);
 - acquisti con iva indetraibile relativi a contribuenti che svolgono attività esenti o hanno optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis) o afferenti attività esenti effettate in via occasionale.

⇒ Per coloro che hanno optato dal 1° dicembre 2012 del regime dell'Iva per cassa: cessioni e acquisti registrati nell'anno, ma con imposta differita nell'anno successivo.

Nel quadro VI (Dichiarazioni di intento ricevute, riservato ai fornitori di esportatori abituali che hanno effettuato operazioni non imponibili) non andranno più inseriti i dati delle dichiarazioni di intento ricevute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2014. Pertanto, non è necessario allegare copie delle dichiarazioni di intento ricevute come negli anni passati.

NOVITA' 2021 NEL QUADRO VA

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo **VA16**, riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare, va indicato:

- ✓ nella casella 1, il **codice** desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" posta in Appendice;
- ✓ nel campo 2, l'**importo** dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti **in base a diverse disposizioni** devono **compilare più campi** in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

La possibilità di effettuare i versamenti IVA sospesi nel 2021 può avere riflessi sulla determinazione del saldo IVA 2020. Infatti il soggetto che ha deciso di rateizzare i pagamenti oltre la presentazione del mod. IVA 2021 (quindi, oltre il 30.4.2021) non potrà scomputare tali importi nel caso in cui risulti un credito IVA dal quadro VL, considerata la necessità di "conteggiare" solo l'IVA effettivamente versata (e non l'IVA dovuta).

In buona sostanza – salvo chiarimenti – potrebbe verificarsi una sospensione del diritto all'utilizzo del credito iva a riporto fintanto che non si è provveduto ad eseguire l'intero pagamento dei debiti iva sospesi.

NOVITA' 2021 NEL QUADRO VF

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto il nuovo campo 9, per tenere conto in sede di determinazione della **percentuale di detrazione** delle cessioni di **beni sanitari** ad **aliquota zero**, di cui all'articolo 124 del D.L. 34/2020, e all'articolo 1, comma 453, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

NOVITA' 2021 NEL QUADRO VI

A seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d'intento ad opera dell'art. 12-septies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" nel mod. IVA 2021 è stato soppresso il quadro VI relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute.

NOVITA' 2021: IL NUOVO QUADRO VQ: EMERSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA VERSAMENTI "NON SPONTANEI".

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 il quadro VQ riguarda ora la determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" **relativi ad anni precedenti il 2020** (di fatto, relativi al 2019 e 2018). Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il **nuovo campo 7** denominato "*Versamenti sospesi per eventi eccezionali*" nel quale indicare l'IVA periodica **versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali"** tra il giorno successivo alla presentazione del mod. IVA 2020, relativo al 2019, e la data di presentazione del mod. IVA 2021, relativo al 2020.

Per Procedere alla corretta compilazione del dichiarativo si richiede l'invio allo studio di eventuali comunicazioni di irregolarità e/o cartelle esattoriali aventi ad oggetto il mancato versamento dell'IVA 2018 e 2019 oltre che delle relative quietanze di pagamento e/o rateazione F24 e/o bollettini Agenzia della Riscossione.

VISTO DI CONFORMITÀ

Di seguito le regole per l'utilizzo in compensazione con altre imposte del credito derivante dalla dichiarazione IVA annuale:

1. credito fino a € 5.000,00: è possibile utilizzare liberamente il credito, senza rispettare nessun vincolo;
2. credito superiore ad € 5.000,00: l'utilizzo del credito è subordinato, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA, al rilascio del visto di conformità. In pratica, il credito, deve essere certificato da un professionista abilitato o dall'organo predisposto per il controllo contabile (collegio sindacale).

La compensazione del credito andrà effettuata presentando il modello F24 non prima di 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è possibile presentare la dichiarazione Iva il 28 febbraio anno "n" e compensare il 5 marzo anno "n") utilizzando per il versamento esclusivamente i canali telematici Entratel/Fisconline (messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate).

Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difforni da quelli previsti) verranno automaticamente scartati dalla procedura online.

Il limite complessivo annuo, per la compensazione orizzontale, è pari ad € 700.000 (L. 6 giugno 2013, n. 64 pubblicato in G.U. 7/6/2013, n. 132).

Documenti necessari per l'apposizione del Visto di Conformità

Coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva oltre la soglia annua di € 5.000, e quindi ottenere il Visto di Conformità, dovranno presentare al nostro studio i seguenti documenti:

1. copia della dichiarazione Iva relativa al 2018 e quella dell'anno precedente (per coloro che non l'hanno compilata e inviata tramite il nostro Studio);
2. copia od originali delle liquidazioni Iva e riepiloghi mensili;
3. copia dei modelli F24 relativi ai versamenti periodici Iva e delle compensazioni del credito Iva dell'anno precedente;
4. riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite.
5. copia di una fattura di acquisto con un importo Iva complessivamente maggiore al 10% del totale dell'Iva sugli acquisti.

Se non vi è una singola fattura di tale importo, occorre raccogliere le fatture di importo maggiore che, complessivamente, espongono un'Iva a credito pari almeno al 10% del totale Iva Acquisti.

CREDITO RESIDUO 2019

I contribuenti che hanno presentato nell'anno 2020 la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2019 con un credito riportato a nuovo, vistato e non ancora totalmente utilizzato, nell'anno in corso possono continuare a compensare liberamente, nel rispetto dei limiti sopraindicati, il credito residuo (codice 6099 anno 2019) fino alla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2020.

Al fine di adempiere correttamente gli obblighi dichiarativi, i modelli F24 presentati nel corso dell'anno 2020 per l'utilizzo in compensazione del credito residuo 2019 devono essere trasmessi a questo studio con la documentazione richiesta per la Dichiarazione Iva.

Compensazioni in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro

Dal 1° gennaio 2011 è operativo il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per un importo superiore ad € 1.500.

COME COMPILARE IL MODELLO F24

Per un corretto versamento tramite modello F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole (art. 11 comma 2 D.l. 66/2014):

- in caso di presentazione di un modello F24 a zero, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
- in caso di presentazione di un modello F24 a debito, con compensazione, questo va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline);
- i titolari di partita Iva sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i mod. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA.

Ricordiamo inoltre di inviare la documentazione necessaria al fine di adempiere all'adempimento della Comunicazione liquidazione IVA 4° trimestre 2020 in scadenza il 28/02/2021.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO